



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

Comunicato del 27 novembre 2017

---

## L'AGENDA DEI LAVORI

1. MEDICI “A GETTONE” SENZA GIUDICE: DOPO IL NO DELLA CEDU, PAROLA ALLA CONSULTA
2. DUBBI SULLA RIDUZIONE RETROATTIVA DEI COMPENSI AI CUSTODI GIUDIZIARI DEI VEICOLI SEQUESTRATI
3. VOLUNTARY DISCLOSURE, TRENTO E BOLZANO CONTESTANO LO STATO
4. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COMUNI?
5. OBBLIGO DELLA POLIZIA DI RIFERIRE LE NOTIZIE DI REATO AI “SUPERIORI”: PM CONTRO GOVERNO

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 DICEMBRE 2017 e nella camera di consiglio del 6 DICEMBRE 2017.

Vi trasmettiamo in allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

Roma, 27 novembre 2017

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698511



## UDIENZA PUBBLICA 5 DICEMBRE 2017

Aggiornamento del 27 novembre 2017

### 1. GIURISDIZIONE, IMPIEGO PUBBLICO E CEDU

*Impiego pubblico privatizzato - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversie relative a rapporti di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 - Termine di decadenza - Incompatibilità con la CEDU.*

**(R.O. 107/2016, 218/2016 e 260/2016)**

Le sezioni unite della Corte di cassazione (R.O. 107/2016) sollevano questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito, ai sensi degli articoli 362, comma 1, del codice di procedura civile e 110 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di un ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato dalla Corte costituzionale, aveva dichiarato inammissibile, ritenendo realizzata la decadenza prevista dalla norma censurata, la domanda proposta da alcuni medici volta ad ottenere la regolarizzazione previdenziale del periodo di collaborazione libero-professionale svolto presso un policlinico universitario dal 1981 al 1988 in attuazione di apposita convenzione (c.d. medici a gettone). La Cassazione viene adita alla luce della sopravvenienza di due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Staibano c. Italia e Mottola c. Italia*) le quali avevano accertato, su ricorso di altri medici nella stessa situazione giuridica, che la decadenza prevista dalla norma censurata, intesa come preclusiva di qualsiasi possibilità di azione, fosse contrastante con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU relativamente al diritto di accesso a un Tribunale e all'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per il pregiudizio della legittima aspettativa dei ricorrenti al diritto di credito al trattamento previdenziale. A fronte della insuperabilità, in via interpretativa, del contrasto tra norma interna e norma convenzionale, la Cassazione a sezioni unite solleva questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione ai parametri convenzionali come interpretati nelle suddette sentenze della Corte di Strasburgo. Questioni analoghe sono sottoposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania (R.O. 218/2016) e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. 260/2016).

#### **Norma censurata**

**D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.**

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

-----

Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono riportati sul sito, a seguito della delibazione di ammissibilità, dopo il loro deposito per la fase di merito.



## Capo II

### Norme transitorie e finali

**Articolo 69 Norme transitorie** (Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

In vigore dal 24 maggio 2001

(omissis)

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

(omissis)

---

## 2. RETROATTIVITÀ DEI COMPENSI AI CUSTODI DEI VEICOLI GIACENTI

*Alienazione forzata di veicoli in deposito derivante da provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria - Compenso spettante al custode-acquirente - Determinazione forfetaria dell'importo - Applicazione retroattiva.*

**(R.O. 274/2016)**

La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 312-320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, normativa che disciplina le condizioni per la cessione a titolo di alienazione, anche al solo fine della rottamazione, ai custodi giudiziari dei veicoli giacenti sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria.

Per il Collegio rimettente le disposizioni censurate, nella parte in cui riconoscono ai custodi dei veicoli, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti, incidendo su rapporti contrattuali di durata, sarebbero irragionevoli e incompatibili con il principio del legittimo affidamento e il diritto di proprietà, in violazione degli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU.

### Norma censurata

**L. 30 dicembre 2004, n. 311**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

-----  
**Comma 312**

I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

---

che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

-----  
**Comma 313**

La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

-----  
**Comma 314**

All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate).

-----  
**Comma 315**

L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

-----  
**Comma 316**

Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

-----  
**Comma 317**

Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

-----  
**Comma 318**

Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

-----  
**Comma 319**

Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

-----  
**Comma 320**

Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

---



### 3. VOLUNTARY DISCLOSURE

*Bilancio e contabilità pubblica - Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) - Disposizioni di quantificazione e assegnazione del gettito derivante dalla procedura di collaborazione volontaria.*

**(R. Ric. 10/2017 e 11/2017)**

Le Province autonome di Trento (ric. n. 10/2017) e di Bolzano (ric. n. 11/2017) impugnano l'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che riapre i termini per la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale (cosiddetta *voluntary disclosure*). La norma è impugnata anche in combinato disposto con gli articoli 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che quantificano il gettito dell'operazione e lo imputano al bilancio dello Stato.

Le ricorrenti, che impugnano in via cautelativa tale disciplina, ritengono che, in mancanza di una esplicita norma di salvaguardia delle loro attribuzioni, essa sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale laddove interpretata (e applicata) nel senso di riservare al bilancio dello Stato anche il ricavato delle quote di gettito percepite nei territori provinciali. Secondo le ricorrenti, difatti, tale attribuzione avverrebbe in violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria stabilite per il riparto delle entrate tributarie.

#### Norme impugnate

**D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

-----  
**Art. 7. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate  
In vigore dal 3 dicembre 2016**

1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

---

collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

---

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

- a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
- b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.» (38)

### **L. 11 dicembre 2016, n. 232.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

#### **Art. 1 - Comma 633**

In vigore dal 1 gennaio 2017

(omissis)

633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

#### **Comma 634**

Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

---

deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.

-----  
**Comma 635**

Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

-----  
**Comma 636**

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.

(omissis)

-----  
Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

**Art. 2. Stato di previsione dell'entrata**

In vigore dal 1 gennaio 2017

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(omissis)

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 6 DICEMBRE 2017

### 1. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

*Imposta comunale sulla pubblicità - Abrogazione della facoltà, per i Comuni, di aumentare le tariffe - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'inefficacia dell'abrogazione per gli aumenti deliberati prima della data di entrata in vigore dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

**(R.O. 66/2017)**

La Commissione tributaria provinciale di Pescara solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, norma di interpretazione autentica che si inserisce all'interno di un complesso quadro normativo riguardante la determinazione delle tariffe per la riscossione dell'imposta di pubblicità.

L'imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che ha introdotto una tariffa "base", applicandola ai Comuni, suddivisi in cinque classi in base al numero degli abitanti. I Comuni, inoltre, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono deliberare una serie di maggiorazioni rispetto alla tariffa base, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'imposta, salvo, in caso di mancata delibera, doversi ritenere prorogate quelle dell'anno precedente (cd. "ultrattività delle tariffe"). Con l'articolo 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni (fino al 50%), in considerazione delle differenti realtà socio economiche



del territorio di riferimento. Tale facoltà, inizialmente sospesa, è stata definitivamente esclusa con l'abrogazione di detta norma ad opera dell'art 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tuttavia in ragione di una disposizione transitoria contenuta nel medesimo decreto-legge è sorto il problema interpretativo relativo all'ultrattività delle tariffe maggiorate deliberate anteriormente alla sospensione e, successivamente, tacitamente confermate. Ne è sorto un contenzioso tra i Comuni che intendevano la disposizione transitoria come clausola di salvaguardia degli aumenti disposti prima della abrogazione, che quindi potevano essere applicati anche dopo il 2012, e le imprese di pubblicità che chiedevano il ripristino delle tariffe originarie.

In questo contesto il legislatore ha adottato la norma d'interpretazione autentica denunciata stabilendo l'inefficacia dell'avvenuta abrogazione della facoltà di maggiorare la tariffa per i soli Comuni che avevano deliberato prima dell'abrogazione (2012) potendo così continuare a riscuotere tali importi anche per gli anni successivi in relazione alla conferma (anche tacita) della tariffa.

Il rimettente, che esclude il carattere interpretativo della norma, ritiene che, nella parte in cui questa norma non estende a tutti i Comuni l'efficacia dell'abrogazione della facoltà di aumento delle tariffe, determinerebbe una violazione: degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento tra Comuni e tra contribuenti nonché del principio di proporzionalità e della capacità contributiva; degli articoli 23, 117, comma sesto, e 119 della Costituzione per contrasto con il principio di riserva di legge e con l'autonomia normativa degli enti locali; dell'articolo 102 Costituzione, per l'interferenza con la funzione giurisdizionale.

### **Norma censurata**

**L. 28 dicembre 2015, n. 208**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

-----  
**Comma 739**

In vigore dal 1 gennaio 2016

739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.

---

## **2. INFORMATIVA DI REATO E SEGRETO INVESTIGATIVO**

*Informativa di reato - Istruzioni ai responsabili di ciascun presidio di polizia interessato circa la trasmissione alla propria scala gerarchica delle notizie relative all'inoltro delle informative di reato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.*

**(Reg. Confl. poteri 3/2017 - fase di ammissibilità)**

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.



Tale norma prevede che il capo della polizia e i vertici delle Forze di polizia adottino delle istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

Secondo il ricorrente l'intervento normativo potrebbe essere interpretato nel senso di comportare una parziale abrogazione del segreto investigativo (disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale) e sarebbe lesivo delle prerogative costituzionalmente riconosciute all'Autorità giudiziaria.

Il ricorrente ritiene che la norma sia viziata da eccesso di delega e, con più specifico riferimento ai profili lesivi delle proprie attribuzioni, che determini un contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ex articolo 112 della Costituzione, nonché con la statuizione, dell'articolo 109 della Costituzione, sulla diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria

### **Atto all'origine del conflitto**

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

**Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

-----  
Capo V

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

**Art. 18. Disposizioni transitorie e finali**

**In vigore dal 30 dicembre 2016**

(omissis)

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

(omissis)

---